



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

sulla metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla conservazione delle registrazioni a norma del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento



Indice

1. Ambito di applicazione	2
2. Riferimenti normativi	3
3. Finalità	4
4. Conformità e obblighi di notifica	5
5. Orientamenti sulla metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla conservazione delle registrazioni	6
5.1 Orientamenti sui dettagli di una metodologia da usare per determinare un indice di riferimento critico o significativo in circostanze eccezionali a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato sulla metodologia	6
5.2 Orientamenti sulle modifiche rilevanti della metodologia usata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato sulla metodologia	7
5.3 Orientamenti sulla funzione di sorveglianza degli indici di riferimento critici e significativi a norma dell'articolo 5 del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato sulla funzione di sorveglianza	7
5.4 Orientamenti sui requisiti per la conservazione delle registrazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento	7
6. Modifiche degli orientamenti sugli indici di riferimento non significativi	9

1. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e agli amministratori quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del medesimo regolamento.

Oggetto

2. Gli orientamenti di cui alla sezione 5 si applicano in relazione all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato sulla metodologia nonché all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato sulla funzione di sorveglianza.

3. Gli orientamenti di cui alla sezione 6 modificano il paragrafo 12 e il paragrafo 27, lettera i), degli orientamenti dell'ESMA sugli indici di riferimento non significativi ⁽¹⁾ (in appresso «gli orientamenti sugli indici di riferimento non significativi»).

Tempistica

4. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 maggio 2022.

⁽¹⁾ Orientamenti sugli indici di riferimento non significativi ai sensi del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento, pubblicati il 20 dicembre 2018, ESMA70-145-1209.

2. Riferimenti normativi

Regolamento delegato sulla funzione di sorveglianza

Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza ⁽²⁾

Regolamento delegato sulla metodologia

Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia ⁽³⁾

Regolamento ESMA

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁴⁾

Regolamento sugli indici usati come indici di riferimento

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽⁵⁾

⁽²⁾ GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 274 del 5.11.2018, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

3. Finalità

5. Gli orientamenti di cui alla sezione 5 sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, con la finalità di istituire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente dei requisiti relativi alle modifiche rilevanti della metodologia, all'uso di una metodologia alternativa in circostanze eccezionali e alla funzione di sorveglianza. In particolare, i presenti orientamenti realizzano le suddette finalità definendo un quadro trasparente per gli amministratori di indici di riferimento critici e significativi quando effettuano una consultazione su modifiche rilevanti della metodologia o usano una metodologia alternativa in circostanze eccezionali, unitamente a un'adeguata funzione di sorveglianza. Inoltre, gli orientamenti mirano a garantire l'applicazione comune e coerente dei requisiti per la conservazione delle registrazioni relativi all'uso di una metodologia alternativa per tutti gli amministratori di indici di riferimento.

6. Gli orientamenti di cui alla sezione 6 sono emanati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento, con la finalità di modificare i vigenti orientamenti sugli indici di riferimento non significativi, in linea con i nuovi orientamenti introdotti per gli amministratori di indici di riferimento critici e significativi, tenendo conto della funzione di sorveglianza e dell'uso di una metodologia alternativa in circostanze eccezionali.

4. Conformità e obblighi di notifica

Status degli orientamenti

7. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
8. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei rispettivi quadri di vigilanza, anche laddove orientamenti specifici siano rivolti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare attraverso la loro attività di vigilanza che i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

Obblighi di notifica

9. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
10. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti.

Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.

11. Gli amministratori non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

5. Orientamenti sulla metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla conservazione delle registrazioni

5.1 Orientamenti sui dettagli di una metodologia da usare per determinare un indice di riferimento critico o significativo in circostanze eccezionali a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato sulla metodologia

1. Un amministratore di indici di riferimento critici o significativi o, ove applicabile, di una famiglia di indici di riferimento dovrebbe specificare, nel contesto dei dettagli di una metodologia da usare in circostanze eccezionali, almeno i seguenti elementi, qualora essi siano rilevanti per l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento in questione o per i dati utilizzati ai fini della sua determinazione:

- (i) i principi generali per l'individuazione delle circostanze eccezionali, se possibile integrati da esempi di tali circostanze. Esempi non esaustivi di circostanze eccezionali potrebbero essere: eventi di negoziazione, quali interruzioni delle negoziazioni o chiusure inattese dei mercati che determinano un'insolita illiquidità o volatilità del mercato; modifiche della convertibilità valutaria che potrebbero comportare l'insufficienza, l'imprecisione o l'inattendibilità delle fonti dei dati sulle operazioni; restrizioni ai flussi di capitali annunciate da un paese, chiusure di borsa, interventi pubblici, una pandemia o una catastrofe naturale che provocano periodi di stress eccezionali;
- (ii) per quanto possibile, le modalità alternative di determinazione dell'indice di riferimento in circostanze eccezionali o qualsiasi elemento chiave della metodologia che potrebbe non essere applicato in tali circostanze;
- (iii) per quanto possibile, l'ambito di applicazione di qualsiasi metodologia da usare in circostanze eccezionali, tenendo conto del tipo di attività sottostanti dell'indice di riferimento fornito;
- (iv) per quanto possibile, le motivazioni dell'uso di una metodologia di cui al precedente punto (iii), tenendo conto dell'ambito di applicazione della stessa;
- (v) per quanto possibile, il periodo di tempo in cui si prevede che sia usata una metodologia di cui al precedente punto (iii) per determinare l'indice di riferimento;
- (vi) l'eventualità che l'uso di una metodologia di cui al precedente punto iii) abbia un impatto sul valore dell'indice di riferimento.

5.2 Orientamenti sulle modifiche rilevanti della metodologia usata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato sulla metodologia

2. Un amministratore di indici di riferimento critici o significativi o, ove applicabile, di una famiglia di indici di riferimento dovrebbe garantire, per quanto possibile, che il termine più breve nel quale può essere effettuata una consultazione sulle proposte di modifiche rilevanti della metodologia dell'amministratore sia in ogni caso congruo per consentire agli utenti e ai potenziali utenti dell'indice di riferimento di valutare le modifiche rilevanti proposte.

3. Al fine di determinare l'adeguatezza del termine più breve di cui al paragrafo 2, un amministratore dovrebbe tenere conto della complessità e della natura delle modifiche proposte, del loro eventuale impatto sull'indice di riferimento nonché dell'urgenza della loro attuazione.

4. Le procedure per una consultazione entro un termine più breve dovrebbero essere definite in maniera sufficientemente chiara per consentire agli utenti e ai potenziali utenti dell'indice di riferimento di comprendere le fasi del processo di consultazione.

5.3 Orientamenti sulla funzione di sorveglianza degli indici di riferimento critici e significativi a norma dell'articolo 5 del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato sulla funzione di sorveglianza

5. Al fine di garantire che la funzione di sorveglianza sia costituita da membri che congiuntamente possiedono capacità e competenze adeguate alla sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e all'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta, un amministratore di indici di riferimento critici e significativi dovrebbe garantire, per quanto possibile a seconda della governance della funzione di sorveglianza, che i membri della funzione di sorveglianza possiedano congiuntamente una visione generale e una comprensione adeguata dei diversi tipi di utenti dell'indice di riferimento e dei suoi contributori e siano in grado di esercitare conseguentemente le responsabilità inerenti alla funzione di sorveglianza.

6. Il paragrafo 5 non si applica qualora la funzione di sorveglianza sia svolta da una persona fisica.

5.4 Orientamenti sui requisiti per la conservazione delle registrazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento

7. In caso di deviazioni dalla metodologia standard, un amministratore di indici di riferimento critici, significativi e non significativi dovrebbe conservare le registrazioni attinenti:



- (i) al periodo della deviazione;
- (ii) alle motivazioni della decisione di applicare la deviazione;
- (iii) al processo di approvazione della suddetta decisione.

6. Modifiche degli orientamenti sugli indici di riferimento non significativi

8. Gli orientamenti sugli indici di riferimento non significativi sono modificati come segue.

(1) È aggiunto il seguente orientamento:

(27 *bis*) Ai fini dell'orientamento 27, lettera i., un amministratore di un indice di riferimento non significativo o di una famiglia di indici di riferimento non significativi dovrebbe specificare quanto segue, ove pertinente:

- (i) i principi generali per l'individuazione delle circostanze eccezionali;
- (ii) per quanto possibile, una sintesi delle modalità alternative di determinazione dell'indice di riferimento in circostanze eccezionali o qualsiasi elemento chiave della metodologia che potrebbe non essere applicato in tali circostanze;
- (iii) per quanto possibile, l'ambito di applicazione di una metodologia da usare in circostanze eccezionali, tenendo conto delle attività sottostanti dell'indice di riferimento fornito;
- (iv) per quanto possibile, le motivazioni dell'uso di una metodologia di cui al precedente punto (iii), tenendo conto dell'ambito di applicazione della stessa.

(2) L'orientamento 12 è sostituito dal seguente:

La funzione di sorveglianza dovrebbe essere costituita da uno o più membri che congiuntamente possiedono capacità e competenze adeguate alla sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e all'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dovrebbero disporre di una conoscenza adeguata del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento si propone di misurare, nonché, per quanto possibile, dei diversi tipi di utenti dell'indice di riferimento e dei suoi contribuenti.